



Bruxelles, 22.5.2024
COM(2024) 213 final

2024/0117 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica e rettifica del regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione e del regolamento (UE) 2023/194 che fissa, per il 2023, tali possibilità di pesca

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Il regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio¹ fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. La presente proposta modifica tali possibilità di pesca per tener conto dei più recenti pareri scientifici e di altri sviluppi e corregge inoltre alcuni errori contenuti nei regolamenti (UE) 2023/194² e (UE) 2024/257 del Consiglio.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Le misure proposte sono coerenti con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca (PCP).

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Le misure proposte sono coerenti con le altre normative dell'Unione, in particolare in materia di ambiente.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- **Sussidiarietà**

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE. Il principio di sussidiarietà non è pertanto di applicazione.

- **Proporzionalità**

La proposta assegna possibilità di pesca agli Stati membri conformemente agli obiettivi del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca³. A norma degli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri decidono, per le navi battenti la loro bandiera, come ripartire le possibilità di pesca a loro disposizione conformemente a determinati criteri di assegnazione. Al momento di distribuire, secondo il modello socioeconomico di loro scelta, i totali ammissibili di cattura

¹ Regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio, del 10 gennaio 2024, che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2023/194 (GU L, 2024/257, 11.1.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/257/oj>).

² Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1).

³ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(TAC), gli Stati membri dispongono quindi del margine di discrezionalità necessario per sfruttare le possibilità di pesca a loro disposizione.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Trattandosi di una proposta di modifica di un regolamento in vigore, l'atto giuridico più appropriato è un regolamento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

n.p.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La Commissione ha consultato i portatori di interessi, in particolare tramite i consigli consultivi, sulla base della sua comunicazione annuale "Una pesca sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2024" (COM(2023) 303 final).

Nel rispondere alla suddetta comunicazione annuale i portatori di interessi hanno esposto i loro pareri sulla valutazione dello stato delle risorse effettuata dalla Commissione e sulle soluzioni adeguate da predisporre a livello di gestione. La Commissione ha tenuto conto di tali risposte all'atto dell'elaborazione della presente proposta.

- **Assunzione e uso di perizie**

I pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) si basano su un approccio elaborato dai gruppi di esperti e dagli organi decisionali dello stesso CIEM e sono formulati conformemente all'accordo quadro di partenariato con la Commissione.

- **Valutazione d'impatto**

L'ambito di applicazione della presente proposta è circoscritto dall'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

La proposta mira ad evitare strategie a breve termine per promuovere invece una sostenibilità a lungo termine. Essa tiene conto delle iniziative dei portatori di interessi e dei consigli consultivi su cui il CIEM abbia espresso un parere positivo. La proposta di riforma della PCP presentata dalla Commissione si basava su una valutazione d'impatto (SEC(2011) 891) in cui si riteneva che il conseguimento dell'obiettivo dell'MSY fosse una condizione necessaria ai fini della sostenibilità ambientale, economica e sociale, ma che non fosse possibile conseguire queste tre finalità separatamente.

Per quanto riguarda le possibilità di pesca delle ORGP e gli stock gestiti congiuntamente con i paesi terzi, la presente proposta attua misure concordate a livello internazionale. Tutti gli elementi pertinenti ai fini della valutazione delle potenziali ripercussioni delle possibilità di pesca sono esaminati nelle fasi di preparazione e realizzazione effettiva dei negoziati internazionali, nel corso dei quali le possibilità di pesca dell'UE vengono fissate d'intesa con paesi terzi.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

n.p.

- **Diritti fondamentali**

La presente proposta rispetta i diritti fondamentali, in particolare quelli riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta intende modificare il regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio come descritto di seguito.

Acciuga nelle acque iberiche

Il regolamento (UE) 2024/257 ha fissato provvisoriamente a zero il TAC per l'acciuga (*Engraulis encrasicolus*) nelle sottozone CIEM 9 e 10 (acque iberiche e acque circostanti le Azzorre) e nelle acque dell'UE della divisione 34.1.1 del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace) (a est di Madera e delle isole Canarie) per il periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025, in attesa della pubblicazione del parere scientifico del CIEM su tale stock nella divisione CIEM 9a (acque iberiche) per il periodo in questione.

Il CIEM dovrebbe pubblicare il suo parere il 14 giugno 2024. In attesa di tale pubblicazione, il TAC per l'acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'UE della divisione Copace 34.1.1 per il periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025 è indicato come "pm" (pro memoria). Non appena il parere del CIEM sarà disponibile, i servizi della Commissione aggiorneranno la presente proposta mediante un documento informale che proporrà il TAC in questione basandosi sul parere pubblicato.

Merluzzo giallo nel Golfo di Biscaglia

Il regolamento (UE) 2024/257 ha fissato provvisoriamente a 500 tonnellate il TAC per il merluzzo giallo (*Pollachius pollachius*) nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d e 8e ("Golfo di Biscaglia") per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024. Questo TAC provvisorio è stato fissato poiché occorreva più tempo per valutare quale sarebbe stato l'impatto socioeconomico della fissazione del TAC definitivo per il 2024 a 698 tonnellate, vale a dire il livello raccomandato dal CIEM nel suo parere scientifico sul merluzzo giallo⁴ nella sottozona CIEM 8 e nella divisione CIEM 9a (Golfo di Biscaglia e acque iberiche)⁵.

La Commissione ha chiesto al comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) di valutare tale impatto. Ha inoltre chiesto allo CSTEP di indicare il livello del TAC definitivo per il merluzzo giallo nel Golfo di Biscaglia necessario per evitare il fenomeno

⁴ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.21841014.v1>

⁵ Tenendo conto della ripartizione delle possibilità di pesca fra i tre TAC oggetto del parere, e cioè: i) il TAC per il merluzzo giallo nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d e 8e (80 %), ii) il TAC per il merluzzo giallo nella divisione CIEM 8c (9 %) e iii) il TAC per il merluzzo giallo nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'UE della divisione Copace 34.1.1 (11 %).

delle "specie a contingente limitante"⁶ nella pesca mirata della sogliola (*Solea solea*) e dello scampo (*Nephrops norvegicus*). La Commissione ha trasmesso allo CSTEP una relazione nell'ambito di un contratto ad hoc contenente una valutazione dell'impatto socioeconomico della fissazione del TAC definitivo per il merluzzo giallo nel Golfo di Biscaglia al livello raccomandato dal CIEM rispetto alla fissazione di tale TAC ad altri livelli, unitamente ad altri documenti presentati dalla Francia, tra cui uno studio dell'Istituto francese di ricerca per lo sfruttamento delle risorse marine (Ifremer)⁷.

Il 28 marzo 2024 lo CSTEP ha pubblicato la sua valutazione⁸ dell'impatto socioeconomico della fissazione del TAC definitivo per il 2024 al livello raccomandato dal CIEM nel suo parere scientifico sul merluzzo giallo. In tale valutazione lo CSTEP ha formulato le osservazioni riepilogate qui di seguito.

In primo luogo, lo CSTEP ha concluso che *"gli studi [e cioè la relazione del contratto ad hoc e lo studio dell'Ifremer] sono nel complesso coerenti tra loro nel ravvisare una potenziale situazione di contingente limitante ed effetti socioeconomici in caso di applicazione al TAC per il merluzzo giallo di una riduzione del 53 %, nell'ipotesi in cui si procedesse alla piena attuazione dell'obbligo di sbarco e alla chiusura delle attività di pesca dopo l'esaurimento del TAC"*.

In secondo luogo, lo CSTEP ha fatto riferimento alle conclusioni dello studio dell'Ifremer secondo cui *"l'interruzione della pesca dopo l'esaurimento [del TAC] ... raccomandato dal CIEM per il merluzzo giallo comporterebbe la cattura del 43 % del TAC di scampo... e del 50 % del TAC di sogliola... nel 2024. L'impatto sarebbe negativo anche per le catture di palombo... e spigola, che si attesterebbero sul 41 % e sul 51 % dei rispettivi TAC"*. Lo CSTEP ha tenuto conto anche di quanto indicato nello studio su ciò che accadrebbe se il TAC definitivo per il merluzzo giallo nel Golfo di Biscaglia fosse fissato a livelli superiori a quello raccomandato dal CIEM: l'effetto sarebbe comunque limitante sulla pesca della sogliola (*Solea solea*) e dello scampo (*Nephrops norvegicus*) e *"il TAC per il merluzzo giallo potrebbe pregiudicare l'attività delle flotte che pescano sogliola e scampo a prescindere dal livello di riduzione del TAC"*. Ciò è coerente con le considerazioni del CIEM sulla pesca multispecifica⁹, che hanno indicato il merluzzo giallo come la specie più limitante per la pesca demersale nel Golfo di Biscaglia.

In terzo luogo, lo CSTEP ha riportato la conclusione della relazione del contratto ad hoc secondo cui, se il TAC definitivo per il merluzzo giallo nel Golfo di Biscaglia fosse fissato al livello raccomandato dal CIEM, *"l'effetto di contingente limitante, che è simulato negli scenari basati sul livello minimo di utilizzo dello sforzo, potrebbe essere estremamente rilevante. L'attività di queste flotte è stata più intensa nei primi due trimestri dell'anno e quindi, secondo le simulazioni, l'effetto limitante dovrebbe verificarsi nel secondo trimestre (TAC=500 t), nel terzo trimestre (TAC=698 t) o nel quarto trimestre basandosi sulla minor catturabilità osservata nel 2022 e ipotizzando scambi di contingenti dalla Spagna alla Francia."* Lo CSTEP, infine, si è richiamato alle conclusioni della relazione, secondo cui *"il TAC annuale minimo richiesto per utilizzare lo sforzo totale simulato (...) varia dalle 1 209 tonnellate ([nell'ipotesi di] nessuno scambio di contingenti e media catturabilità) alle*

⁶ Come spiegato al considerando 8 del regolamento (UE) 2024/257, per "specie a contingente limitante" s'intende una specie con una carenza di contingente che può indurre uno o più pescherecci a cessare l'attività di pesca pur disponendo ancora di contingenti per altre specie.

⁷ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/d/stecf-stecf-plen-24-01-background-docs>

⁸ https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/d/stecf/stecf_plen_24-01

⁹ <http://doi.org/10.17895/ices.advice.24212037>

824 tonnellate ([nell'ipotesi di] scambi di contingenti e [di una] catturabilità pari a quella del 2022)."

Oltre alla valutazione dello CSTEP, la Commissione prende atto di quanto indicato nella relazione del contratto ad hoc esaminata dallo CSTEP, in cui si afferma che l'eventuale fissazione del TAC definitivo per il merluzzo giallo nel Golfo di Biscaglia al livello raccomandato dal CIEM porterebbe ad una riduzione del reddito totale delle flotte francesi interessate pari a 48 milioni di EUR (-37 %) rispetto al reddito medio del periodo dal 2020 al 2022 (ipotizzando la catturabilità più bassa, 2022). Prende inoltre nota di quanto constatato dalla relazione secondo cui, per mantenere le attività di pesca in linea con lo sforzo attuale fino alla fine del 2024, il TAC definitivo per il merluzzo giallo nel Golfo di Biscaglia dovrebbe essere fissato a 985 tonnellate e che tale livello comporterebbe una lieve riduzione del reddito totale dell'1,6 %. Osserva infine che la Francia subirebbe in modo sproporzionato le conseguenze di qualsiasi riduzione del TAC in questione vista la sua attuale dipendenza dagli scambi di contingenti e dalla flessibilità interannuale. Il ricorso a questi meccanismi diventerebbe pertanto più difficile.

Sulla base dei risultati della valutazione dello CSTEP, degli elementi aggiuntivi sintetizzati nel precedente paragrafo e della difficoltà di pescare contemporaneamente tutti gli stock a livello dell'MSY, soprattutto in situazioni in cui ciò comporterebbe la chiusura prematura di una o più attività di pesca, si propone, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/472¹⁰, di:

- fissare il TAC definitivo per il merluzzo giallo nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d e 8e per il 2024 a 959 tonnellate. Secondo il parere del CIEM, tale livello corrisponde agli sbarchi dello stock in questione nel 2022, vale a dire l'anno più recente per il quale sono disponibili dati. La fissazione del TAC definitivo a 959 tonnellate garantirà che l'attuale pressione di pesca sullo stock di merluzzo giallo nella sottozona CIEM 8 e nella divisione CIEM 9a non aumenti. Secondo il parere scientifico del CIEM¹¹, la mortalità per pesca di questo stock è attualmente inferiore al livello corrispondente al rendimento massimo sostenibile (MSY). Secondo lo studio dell'Ifremer, inoltre, la fissazione del TAC definitivo a 959 tonnellate consentirà di pescare rispettivamente il 56 %, il 47 % e il 55 % dei TAC di spigola (*Dicentrarchus labrax*), scampo e sogliola. Infine, pur tenendo conto del fatto che il livello del TAC definitivo così fissato andrà a ridurre il reddito totale delle flotte, in particolare quelle francesi, i pescatori potranno comunque continuare a pescare i TAC di spigola, scampo e sogliola fino al quarto trimestre del 2024; e
- aumentare la taglia minima di riferimento per la conservazione del merluzzo giallo nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d e 8e per il 2024 da 30 cm a 42 cm. Rispetto al parametro di riferimento CIEM del 2023 per tale stock e secondo la relazione del gruppo di lavoro CIEM pertinente¹², 42 cm equivalgono alla lunghezza

¹⁰ Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).

¹¹ Tenendo conto della ripartizione delle possibilità di pesca fra i tre TAC oggetto del parere, e cioè: i) il TAC per il merluzzo giallo nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d e 8e (80 %), ii) il TAC per il merluzzo giallo nella divisione CIEM 8c (9 %) e iii) il TAC per il merluzzo giallo nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'UE della divisione Copace 34.1.1 (11 %).

¹² <https://doi.org/10.17895/ices.pub.23372990.v1>
<https://doi.org/10.17895/ices.pub.23541168.v1>

corrispondente alla maturità per il merluzzo giallo di questo stock. La nuova taglia, di conseguenza, garantirà una maggior protezione degli individui immaturi e contribuirà in tal modo alla ricostituzione della biomassa dello stock interessato, che secondo il parere scientifico del CIEM è attualmente al di sotto del valore limite dell'indice di biomassa ($I_{trigger}$). Se essa non venisse introdotta, tra l'altro, il livello del TAC definitivo per il merluzzo giallo nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d e 8e per il 2024 dovrebbe essere ulteriormente ridotto per consentire la ricostituzione di questo stock nella sottozona CIEM 8 e nella divisione CIEM 9a. La taglia in questione dovrebbe applicarsi solo fino all'adozione di un atto delegato, adottato a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³, che modifichi l'allegato VII, parte A, di tale regolamento introducendo una misura tecnica corrispondente.

A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/472, si propone infine di vietare la cattura mirata del merluzzo giallo nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d e 8e da parte di pescherecci che praticano la pesca della spigola, dello scampo e della sogliola utilizzando reti a strascico¹⁴, sciabiche¹⁵ e reti da posta fisse¹⁶.

Gamberetto boreale nello Skagerrak-Kattegat

Il regolamento (UE) 2024/257 ha fissato provvisoriamente a zero il TAC per il gamberetto boreale (*Pandalus borealis*) nelle acque dell'UE e norvegesi della divisione CIEM 3a (Skagerrak-Kattegat) per il periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025, in attesa della pubblicazione del parere del CIEM su tale stock nelle divisioni CIEM 3a e 4a est (Skagerrak-Kattegat e Mare del Nord settentrionale nella fossa norvegese).

Il CIEM dovrebbe pubblicare il suo parere il 7 giugno 2024. A seguito di tale pubblicazione, l'UE terrà consultazioni bilaterali con la Norvegia: i) sul livello delle possibilità di pesca complessive per questo stock per il periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025, ii) sul livello del TAC per il gamberetto boreale nella divisione CIEM 3a per tale periodo e iii) su ulteriori scambi di possibilità di pesca riguardanti il gamberetto boreale nelle acque norvegesi a sud di 62° N per il 2024 dalla Norvegia all'UE, che le due parti avevano convenuto di prendere in considerazione durante le consultazioni bilaterali sullo scambio di contingenti e sulle modalità di accesso per il 2024. In attesa dell'esito formale di tali consultazioni bilaterali, il testo del considerando corrispondente del regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio¹⁷ viene inserito tra parentesi quadre, con le opportune modifiche, e il TAC per il gamberetto boreale nelle acque dell'UE e norvegesi della divisione CIEM 3a per il periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025 è indicato come "pm" (pro memoria). Non appena si conoscerà l'esito formale delle suddette consultazioni, i servizi della Commissione aggiorneranno la presente proposta

¹³ Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

¹⁴ Tutti i tipi di reti demersali (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS e TB).

¹⁵ Tutti i tipi di sciabiche (SSC, SDN, SPR, SV, SB e SX).

¹⁶ Tutte le reti da posta fisse e le trappole (GTR, GNS, GNC, FYK, FPN e FIX).

¹⁷ Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1).

mediante un documento informale che proporrà il TAC in questione per tale periodo al livello concordato con la Norvegia.

Spratto nel Mare del Nord e nello Skagerrak-Kattegat

Il regolamento (UE) 2024/257 ha fissato provvisoriamente a zero i TAC per lo spratto (*Sprattus sprattus*) e le catture accessorie connesse per il periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025: i) nelle acque dell'UE e del Regno Unito della sottozona CIEM 4 e della divisione CIEM 2a e ii) nelle acque UE e norvegesi della divisione CIEM 3a (Skagerrak-Kattegat), in attesa della pubblicazione del parere scientifico del CIEM sullo spratto nella sottozona CIEM 4 e nella divisione CIEM 3a per il periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025.

Il CIEM dovrebbe pubblicare il suo parere il 18 aprile 2024. A seguito di tale pubblicazione, l'UE terrà consultazioni trilaterali con il Regno Unito e la Norvegia: i) sul livello delle possibilità di pesca complessive per questo stock per il periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025, e ii) sul livello, rispettivamente, del TAC relativo allo spratto nella sottozona CIEM 4 e nella divisione CIEM 2a e del TAC relativo allo spratto nella divisione CIEM 3a per il suddetto periodo. In attesa dell'esito formale di tali consultazioni trilaterali, il testo del considerando corrispondente del regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio viene inserito tra parentesi quadre, con le opportune modifiche, e i TAC per lo spratto e le catture accessorie connesse per il periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025, i) nelle acque dell'UE e del Regno Unito della sottozona CIEM 4 e della divisione CIEM 2a e ii) nelle acque dell'UE e norvegesi della divisione CIEM 3a (Skagerrak e Kattegat), sono indicati come "pm" (pro memoria). Non appena si conoscerà l'esito formale delle consultazioni trilaterali, i servizi della Commissione aggiorneranno la presente proposta mediante un documento informale che proporrà i TAC in questione per tale periodo al livello concordato con il Regno Unito e con la Norvegia.

Spratto nella Manica

Il regolamento (UE) 2024/257 ha fissato provvisoriamente a zero il TAC per lo spratto e le catture accessorie connesse nelle acque dell'UE e del Regno Unito delle divisioni CIEM 7d e 7e (Manica) per il periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025, in attesa della pubblicazione del parere scientifico del CIEM per lo spratto in tale zona per il suddetto periodo.

Il CIEM dovrebbe pubblicare il suo parere il 18 aprile 2024. A seguito di tale pubblicazione, l'UE terrà consultazioni bilaterali con il Regno Unito sul livello del TAC per il periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025, a norma dell'articolo 498, paragrafi 2, 4 e 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra¹⁸ (di seguito, "accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"). In attesa dell'esito formale di tali consultazioni bilaterali, il testo del considerando corrispondente del regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio viene inserito tra parentesi quadre, con le opportune modifiche, e il TAC per lo spratto e le catture accessorie connesse nelle divisioni CIEM 7d e 7e per il periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025 è indicato come "pm" (pro memoria). Non appena si conoscerà l'esito formale delle consultazioni bilaterali, i servizi della Commissione aggiorneranno la presente proposta mediante un documento informale che proporrà il TAC in questione per tale periodo al livello concordato con il Regno Unito.

¹⁸ GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

Scorfani nell'Atlantico nord-orientale

Il regolamento (UE) 2024/257 ha indicato il contingente dell'UE per gli scorfani (*Sebastes* spp.) nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2 (Atlantico nord-orientale) come "da fissare".

Per consentire l'avvio delle attività di pesca il 1° luglio 2024, si propone di fissare il contingente dell'UE per gli scorfani nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2 per il 2024. In attesa di disporre in proposito di pareri scientifici e per far sì che le attività di pesca dell'UE riguardanti tale stock nelle acque internazionali si mantengano al loro livello storico, il contingente dell'UE proposto è pari a 6 000 tonnellate, vale a dire lo stesso livello del 2023.

ICCAT

Il 13 marzo 2024 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2024/897¹⁹ che ha recepito nel diritto dell'UE alcune misure di gestione, conservazione e controllo della pesca nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conversione dei tonnidati dell'Atlantico (ICCAT).

Il regolamento (UE) 2024/897 ha modificato, tra l'altro, l'articolo 33 del regolamento (UE) 2017/2107²⁰ con l'inserimento di una nuova disposizione che, oltre a vietare ai pescherecci dell'UE di danneggiare gli squali mako catturati nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N, impone loro di reimmettere tempestivamente in acqua gli esemplari di squali mako catturati, tenendo nel contempo in debita considerazione la sicurezza dei membri dell'equipaggio. Gli articoli 32 e da 34 a 36 del regolamento (UE) 2017/2107, inoltre, prevedono già, per i pescherecci dell'UE, il divieto di tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (*Alopias superciliosus*), squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*), squali martello della famiglia delle *Sphyrnidae* e squali seta (*Carcharhinus falciformis*), catturati nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT, e l'obbligo di reimmettere rapidamente in acqua, indenni, gli esemplari catturati. Onde evitare il sovrapporsi di disposizioni sulla stessa materia, è pertanto opportuno sopprimere l'articolo 27, paragrafi 1 e da 3 a 6, del regolamento (UE) 2024/257.

Il regolamento (UE) 2024/897 ha inoltre modificato l'articolo 8 del regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹ inserendo una nuova disposizione in base alla quale uno Stato membro può chiedere di trasferire, dall'anno precedente a un determinato anno, una percentuale massima del 5 % del proprio contingente annuale di tonno rosso (*Thunnus thynnus*) nell'Oceano Atlantico, a est di 45° O, e nel Mediterraneo. Lo Stato

¹⁹ Regolamento (UE) 2024/897 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica il regolamento (UE) 2017/2107 che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico (ICCAT) e il regolamento (UE) 2023/2053 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo (GU L, 2024/897, 19.3.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/897/oj>).

²⁰ Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 1).

²¹ Regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 (GU L 238 del 27.9.2023, pag. 1).

membro che presenta tale richiesta è tenuto a presentare alla Commissione un piano annuale di pesca e un piano annuale di gestione della capacità di pesca riveduti. Sulla base di tali piani annuali riveduti, la Commissione presenta al segretariato dell'ICCAT un piano annuale dell'UE riveduto a fini di discussione e approvazione da parte dell'ICCAT a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/2053. In attesa che tale piano annuale dell'UE riveduto sia eventualmente presentato all'ICCAT e conseguentemente approvato da quest'ultimo, il TAC per il tonno rosso nell'Oceano Atlantico, a est di 45° O, e nel Mediterraneo per il 2024 è indicato come "pm" (pro memoria). Non appena tale eventuale piano annuale dell'UE riveduto sarà approvato dall'ICCAT, i servizi della Commissione aggiorneranno la presente proposta mediante un documento informale che proporrà di modificare il TAC di tonno rosso nell'Oceano Atlantico, a est di 45° O, e nel Mediterraneo per il 2024.

A norma dell'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/2053, gli Stati membri possono presentare alla Commissione, entro il 15 maggio di ogni anno, piani riveduti di gestione dell'allevamento di tonno rosso nella zona della convenzione ICCAT. Sulla base di tali piani di gestione dell'allevamento riveduti, la Commissione presenta al segretariato dell'ICCAT un piano annuale riveduto dell'UE a fini di discussione e approvazione da parte dell'ICCAT. In attesa che tale piano annuale dell'UE riveduto sia eventualmente presentato all'ICCAT e approvato da quest'ultimo, il testo del considerando corrispondente del regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio viene inserito tra parentesi quadre, con le opportune modifiche, e le capacità massime di allevamento e di immissione in allevamento dell'UE per il 2024 sono indicate come "pm" (pro memoria). Non appena tale piano annuale dell'Unione riveduto sarà approvato dall'ICCAT, i servizi della Commissione aggiorneranno la presente proposta mediante un documento informale che proporrà di modificare tali capacità massime di allevamento e di immissione in allevamento per il 2024.

NPFC

Nel corso della riunione annuale del 2024, la Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale (NPFC) ha modificato le misure per lo sgombrò occhione (*Scomber japonicus*) nella zona della convenzione NPFC e ha stabilito, per la prima volta, limiti di cattura per tale stock a disposizione di tutte le parti contraenti della NPFC, rispettivamente per i pescherecci da traino e i pescherecci con reti a circuizione, per il periodo dal 1° giugno 2024 al 31 maggio 2025²². Ha inoltre stabilito un quantitativo supplementare di tale stock a disposizione dell'UE nello stesso periodo e ha fissato limiti di sforzo associati. La NPFC ha infine istituito misure funzionalmente collegate a tali limiti di cattura e a tale quantitativo supplementare, senza le quali i) non sarebbe stato possibile introdurre i suddetti limiti di cattura per tutte le parti contraenti della NPFC e ii) sarebbe necessario ridurre le possibilità di pesca per lo sgombrò occhione nella zona della convenzione NPFC al fine di proteggere le specie non bersaglio. Si propone di recepire nel diritto dell'UE le suddette possibilità di pesca e misure funzionalmente collegate. Poiché in passato gli Stati membri non hanno sfruttato tale stock, si propone di assegnare a livello dell'UE i limiti di cattura e il quantitativo supplementare destinato all'UE.

²² CMM 2024-07.

Rettifica di errori

Nell'allegato IA, parte B, del regolamento (UE) 2024/257, quale modificato dal regolamento (UE) 2024/1015 del Consiglio²³, è opportuno rettificare gli errori seguenti:

- tabella 103, nota 1: il codice di riferimento "MAC/*3A4-BC" dovrebbe essere sostituito con "MAC/*3A4BC";
- tabella 123, nota 2: oltre al contingente dell'UE per il pesce industriale nelle acque norvegesi della sottozona CIEM 4, è opportuno fissare anche il quantitativo di suri/sugarelli (*Trachurus* spp.) che può essere catturato nell'ambito di tale contingente dell'UE sulla base dell'esito delle consultazioni in materia di pesca tra la Norvegia e l'UE, a nome della Svezia, per il 2024²⁴. Tale quantitativo dovrebbe quindi essere fissato a 400 tonnellate.

Nell'allegato IK del regolamento (UE) 2024/257 è opportuno rettificare gli errori seguenti:

- tabella 1, nota 1: a fini di chiarezza giuridica, il riferimento alla sottozona FAO 51.7 dovrebbe essere soppresso poiché la zona indicata nella nota comprende anche parti della sottozona FAO 51.6;
- tabella 2, nota 1: in linea con quanto indicato per la tabella 1, dovrebbe essere soppresso il riferimento alla sottozona FAO 51.7;
- tabella 3, nota 1: in linea con quanto indicato per la tabella 1, dovrebbe essere soppresso anche il riferimento alla sottozona FAO 57.4 e dovrebbero inoltre essere corrette le coordinate dei punti 1 e 4.

Nei regolamenti (UE) 2023/194 e (UE) 2024/257 è opportuno rettificare gli errori seguenti riguardanti le specie vietate:

- articolo 18, paragrafo 1, lettera p), e allegato IA, parte D, del regolamento (UE) 2023/194: in linea con le raccomandazioni della NEAFC da 08:2024 a 10:2024²⁵, i pescherecci dell'UE non sono autorizzati a pescare, tenere a bordo, trasbordare o sbarcare squali di acque profonde, razze di acque profonde (*Rajiformes*) e chimere di acque profonde elencati in tali raccomandazioni: i) in tutte le acque internazionali della zona della convenzione della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC)²⁶ ("zona di

²³ Regolamento (UE) 2024/1015 del Consiglio, del 26 marzo 2024, recante modifica del regolamento (UE) 2024/257, che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L, 2024/1015, 27.3.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1015/oj>).

²⁴ https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/document/download/006c234d-d1fb-4032-810c-20e897a00d6d_en?filename=2023-12-08-EU%28SE%29-NO-Agreed-Record-2024.pdf

²⁵ https://www.neafc.org/system/files/Recommendation-08-2024_Deep-sea-chimaera.pdf
https://www.neafc.org/system/files/Recommendation-09-2024_Deep-sea-sharks.pdf
https://www.neafc.org/system/files/Recommendation-10-2024_Deep-sea-rays.pdf

²⁶ Per "zona della convenzione NEAFC" s'intende la zona geografica specificata nella convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale*.

* GU L 227 del 12.8.1981, pag. 22. L'Unione ha approvato la convenzione NEAFC con la decisione 81/608/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativa alla conclusione della convenzione

regolamentazione NEAFC"); e, se del caso, ii) nelle acque dell'UE della zona della convenzione NEAFC. Tali divieti dovrebbero pertanto applicarsi anche ai pescherecci dell'UE nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1, 2 e 14. Dovrebbero inoltre applicarsi anche: i) al boccanera (*Galeus melastomus*) di acque profonde, ii) alle specie di *Rajiformes* elencate nella raccomandazione 10:2024 della NEAFC e iii) alle specie di chimere elencate nella raccomandazione 08:2024 della NEAFC; e

- articolo 18, paragrafo 1, lettera p), e allegato IA, parte D, del regolamento (UE) 2023/194, nonché articolo 20, paragrafo 1, lettere da c) a f), e articolo 55, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2024/257: a fini di chiarezza giuridica, i divieti dovrebbero essere soppressi nel regolamento (UE) 2024/257 e inclusi nel regolamento (UE) 2023/194.

sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21).

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica e rettifica del regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione e del regolamento (UE) 2023/194 che fissa, per il 2023, tali possibilità di pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio²⁷ fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. È opportuno modificare tali possibilità di pesca, incluse alcune misure ad esse funzionalmente collegate, per tener conto dei pareri scientifici pubblicati nonché dell'esito delle consultazioni con i paesi terzi e delle riunioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).
- (2) [A seguito della pubblicazione in data [X] del parere del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) sull'acciuga (*Engraulis encrasicolus*) nella divisione CIEM 9a per il periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025, i totali ammissibili di catture (TAC) relativi all'acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della divisione 34.1.1 del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace) per tale periodo dovrebbero essere fissati in linea con tale parere.] *[Questo considerando e le disposizioni corrispondenti saranno aggiornati dopo la pubblicazione del parere del CIEM.]*
- (3) Il 28 marzo 2024 il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha pubblicato il suo parere²⁸ sull'impatto socioeconomico della fissazione, per il 2024, del TAC per il merluzzo giallo (*Pollachius pollachius*) nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d e 8e al livello raccomandato dal CIEM²⁹, indicando il livello di tale TAC necessario per evitare il fenomeno delle "specie a contingente limitante"³⁰. È pertanto opportuno fissare il TAC definitivo per il 2024, sostituendo quello provvisorio fissato dal

²⁷ Regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio, del 10 gennaio 2024, che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2023/194 (GU L, 2024/257, 11.1.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/257/oj>).

²⁸ https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/d/stecf/stecf_plen_24-01

²⁹ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.21841014.v1>

³⁰ Per "specie a contingente limitante" s'intende una specie con una carenza di contingente che può indurre uno o più pescherecci a cessare l'attività di pesca pur disponendo ancora di contingenti per altre specie.

regolamento (UE) 2024/257 per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024. A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio³¹, il TAC in questione dovrebbe essere fissato a 959 tonnellate, il che, secondo il suddetto parere, consentirà alle flotte di continuare ad operare fino al quarto trimestre dell'anno riducendo pertanto: i) il fenomeno delle "specie a contingente limitante" e la chiusura prematura delle attività di pesca in questione e ii) gli effetti socioeconomici sul settore della pesca che ne deriverebbero.

- (4) [Dal 13 al 29 giugno 2023 l'Unione e la Norvegia hanno tenuto consultazioni: i) sul livello delle possibilità di pesca complessive per il gamberetto boreale nelle divisioni CIEM 3a e 4a est, per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024, e ii) sul livello del TAC di gamberetto boreale nella divisione CIEM 3a. L'esito di tali consultazioni è stato riportato in un verbale scritto firmato il 29 giugno 2023. È pertanto opportuno fissare il TAC corrispondente al livello concordato con la Norvegia.] *[Questo considerando e le disposizioni corrispondenti saranno aggiornati dopo la conclusione delle consultazioni tra l'Unione e la Norvegia.]*
- (5) [Il 12 maggio 2023 l'Unione, il Regno Unito e la Norvegia hanno tenuto consultazioni: i) sul livello delle possibilità di pesca complessive per lo spratto (*Sprattus sprattus*) nelle acque dell'Unione e del Regno Unito della sottozona CIEM 4 e della divisione CIEM 2a, per il periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025, e nelle acque dell'Unione e norvegesi della divisione CIEM 3a per lo stesso periodo e ii) sul livello del TAC relativo allo spratto nelle suddette zone. L'esito di tali consultazioni è stato riportato in un verbale scritto firmato il 16 maggio 2023. È pertanto opportuno fissare i TAC per lo spratto e le catture accessorie connesse per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024: i) nelle acque dell'Unione e del Regno Unito della sottozona CIEM 4 e della divisione CIEM 2a e ii) nelle acque dell'Unione e norvegesi della divisione CIEM 3a ai livelli concordati con il Regno Unito e la Norvegia.] *[Questo considerando e le disposizioni corrispondenti saranno aggiornati dopo la conclusione delle consultazioni tra l'Unione, il Regno Unito e la Norvegia.]*
- (6) [Il 4 maggio 2023 l'Unione e il Regno Unito hanno tenuto consultazioni a norma dell'articolo 498, paragrafi 2, 4 e 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra³², sul livello del TAC per lo spratto nelle divisioni CIEM 7d e 7e per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024. L'esito di tali consultazioni è stato riportato in un verbale scritto firmato il 1° giugno 2023. È pertanto opportuno fissare il TAC per lo spratto e le catture accessorie connesse nelle divisioni CIEM 7d e 7e per tale periodo al livello concordato con il Regno Unito.] *[Questo considerando e le disposizioni in esso contenute saranno aggiornati dopo la conclusione delle consultazioni tra l'Unione e il Regno Unito.]*
- (7) Per consentire l'avvio delle attività di pesca il 1° luglio 2024, si propone di fissare il contingente dell'Unione per gli scorfani (*Sebastes* spp.) nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2 per il 2024. Tale contingente dell'Unione dovrebbe essere

³¹ Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).

³² GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

fissato a 6 000 tonnellate, vale a dire lo stesso livello del 2023, in attesa di disporre in proposito di pareri scientifici e per far sì che le attività di pesca dell'Unione riguardanti il suddetto stock nelle acque internazionali si mantengano al loro livello storico.

- (8) Nel corso della riunione annuale del 2024, la Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale (NPFC) ha modificato le misure per lo sgombro occhione (*Scomber japonicus*) nella zona della convenzione NPFC e ha stabilito, per la prima volta, limiti di cattura per tale stock a disposizione di tutte le parti contraenti della NPFC, inclusa l'Unione, rispettivamente per i pescherecci da traino e i pescherecci con reti a circuizione, per il periodo dal 1° giugno 2024 al 31 maggio 2025. La NPFC ha stabilito anche un quantitativo supplementare di tale stock a disposizione dell'Unione nello stesso periodo. Ha inoltre fissato limiti di sforzo associati. Ha infine istituito misure funzionalmente collegate a tali limiti di cattura e a tale quantitativo supplementare, senza le quali: i) non sarebbe stato possibile introdurre i suddetti limiti di cattura per tutte le parti contraenti della NPFC e ii) sarebbe necessario ridurre le possibilità di pesca per lo sgombro occhione nella zona della convenzione NPFC al fine di proteggere le specie non bersaglio. Si propone di recepire nel diritto dell'Unione le suddette possibilità di pesca e misure funzionalmente collegate. Poiché in passato gli Stati membri non hanno sfruttato tale stock, si propone di assegnare a livello dell'Unione i limiti di cattura e il quantitativo supplementare destinato all'Unione.
- (9) Il regolamento (UE) 2024/897 del Parlamento europeo e del Consiglio³³ ha modificato, tra l'altro, l'articolo 33 del regolamento (UE) 2017/2017³⁴ del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵ con l'inserimento di una nuova disposizione che vieta ai pescherecci dell'Unione di danneggiare gli squali mako catturati nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N e impone loro di reimmettere tempestivamente in acqua gli esemplari di squali mako catturati, tenendo nel contempo in debita considerazione la sicurezza dei membri dell'equipaggio. Onde evitare il sovrapporsi di disposizioni sulla stessa materia, è opportuno sopprimere l'articolo 27, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/257.
- (10) Gli articoli 32 e da 34 a 36 del regolamento (UE) 2017/2017 prevedono già, per i pescherecci dell'Unione, il divieto di tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (*Alopias superciliosus*), squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*), squali martello della famiglia delle *Sphyrnidae* e squali seta (*Carcharhinus falciformis*), catturati nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT, e l'obbligo di reimmettere rapidamente in acqua, indenni,

³³ Regolamento (UE) 2024/897 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica il regolamento (UE) 2017/2107 che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico (ICCAT) e il regolamento (UE) 2023/2053 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo (GU L, 2024/897, 19.3.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/897/oj>).

³⁴ Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 1).

³⁵ Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 1).

gli esemplari catturati. Onde evitare il sovrapporsi di disposizioni sulla stessa materia, è inoltre opportuno sopprimere l'articolo 27, paragrafi 1 e da 3 a 5, del regolamento (UE) 2024/257.

- (11) [A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶, alcuni Stati membri hanno presentato alla Commissione piani annuali di pesca riveduti e piani annuali di gestione della capacità di pesca riveduti, chiedendo contestualmente di trasferire dal 2023 al 2024 una percentuale del loro contingente annuale di tonno rosso (*Thunnus thynnus*) nell'Oceano Atlantico, a est di 45° O, e nel Mediterraneo. Sulla base di tali piani riveduti, il [X] maggio 2024 la Commissione ha presentato al segretariato dell'ICCAT un piano annuale dell'Unione riveduto per il 2024, a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/2053. Il [X] l'ICCAT ha approvato il piano annuale dell'Unione riveduto per il 2024. È pertanto opportuno modificare il TAC di tonno rosso nell'Oceano Atlantico, a est di 45° O, e nel Mediterraneo per il 2024 in linea con il suddetto piano annuale dell'Unione riveduto.] *[Questo considerando e le disposizioni corrispondenti saranno aggiornati dopo l'approvazione, da parte dell'ICCAT, di un eventuale piano annuale dell'Unione riveduto.]*
- (12) [Cinque Stati membri hanno presentato alla Commissione modifiche dei rispettivi piani di gestione dell'allevamento di tonno rosso a norma dell'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/2053. Sulla base di tali piani riveduti, il 9 maggio 2023 la Commissione ha presentato al segretariato dell'ICCAT un piano annuale dell'Unione riveduto per il 2023. L'11 maggio 2023 l'ICCAT ha approvato il piano annuale dell'Unione riveduto per il 2023. È pertanto opportuno modificare le capacità massime di allevamento e di immissione in allevamento dell'Unione in linea con tale piano annuale dell'Unione riveduto.] *[Questo considerando e le disposizioni corrispondenti saranno aggiornati dopo l'approvazione, da parte dell'ICCAT, di un eventuale piano annuale dell'Unione riveduto.]*
- (13) L'articolo 20, paragrafo 1, e alcune tabelle relative ai TAC figuranti nell'allegato IA, parte B, e nell'allegato IK del regolamento (UE) 2024/257 nonché l'articolo 18, paragrafo 1, e l'allegato IA, parte D, del regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio³⁷ contengono alcuni errori riguardanti i livelli delle possibilità di pesca, le specie, le zone di applicazione e i codici di riferimento. Occorre quindi rettificare di conseguenza dette disposizioni.
- (14) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2023/194 e (UE) 2024/257.
- (15) Alcune disposizioni del presente regolamento che rettificano disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2024/357 riguardanti determinate possibilità di pesca nella zona dell'accordo SIOFA dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° dicembre 2023, in linea con il periodo di applicazione delle disposizioni modificate. Inoltre, le disposizioni del presente regolamento che modificano o rettificano disposizioni dei regolamenti (UE)

³⁶ Regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 (GU L 238 del 27.9.2023, pag. 1).

³⁷ Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1).

2023/194 e (UE) 2024/257 riguardanti i) il merluzzo giallo nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d e 8e, ii) il tonno rosso nell'Oceano Atlantico, a est di 45° O, e nel Mediterraneo, e che iii) rettificano alcuni errori dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2024, in linea con il periodo di applicazione delle disposizioni in questione. Tale applicazione retroattiva non incide sui principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto vengono ampliati il livello o la zona di applicazione delle possibilità di pesca o i limiti di allevamento.

- (16) Vista l'urgente necessità di evitare interruzioni delle attività di pesca, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica e rettifica del regolamento (UE) 2024/257

Il regolamento (UE) 2024/257 è così modificato:

- 1) all'articolo 1, paragrafo 2, è inserita la lettera d) seguente:

"

- d) le possibilità di pesca per il periodo dal 1° giugno 2024 al 31 maggio 2025 nella zona della convenzione NPFC.

";

- 2) all'articolo 4 è inserita la lettera r bis) seguente:

"

- r bis) "zona della convenzione NPFC" (Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale): la zona geografica specificata nella convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale³⁸;

";

- 3) è inserito l'articolo 12 bis seguente:

"

³⁸ GU L 55 del 28.2.2022, pag. 14. L'Unione ha aderito a tale convenzione con la decisione (UE) 2022/314 del Consiglio, del 15 febbraio 2022, relativa all'adesione dell'Unione europea alla Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale (GU L 55 del 28.2.2022, pag. 12).

Articolo 12 bis

Misure riguardanti il merluzzo giallo nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d e 8e

Alle catture di merluzzo giallo nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d e 8e si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione di 42 cm.

”;

- 4) all'articolo 20, paragrafo 1, le lettere da c) a f) sono soppresse;
- 5) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

”

Articolo 27

Squali

Oltre ai divieti di cui agli articoli da 32 a 36 del regolamento (UE) 2017/2107, è vietato praticare la pesca diretta anche di specie di squalo volpe del genere *Alopias*.

”;

- 6) è inserita la sezione 11 bis seguente:

”

SEZIONE 11 BIS
ZONA DELLA CONVENZIONE NPFC

Articolo 48 bis

Pesca dello sgombro occhione

1. Per i pescherecci dell'Unione operanti nella zona della convenzione NPFC, gli Stati membri di bandiera trasmettono alla Commissione i dati aggregati seguenti entro le date seguenti:
 - a) le catture mensili soggette ai limiti di cattura di cui all'allegato IM relativi allo sgombro occhione (*Scomber japonicus*) per tutte le parti contraenti della NPFC, rispettivamente per i pescherecci da traino e per i pescherecci con reti a circuizione, nel caso in cui l'utilizzo di tali limiti di cattura sia inferiore al 60 %, entro il settimo giorno del mese successivo a tali catture; e
 - b) le catture settimanali di sgombro occhione soggette a detti limiti di cattura, nel caso in cui l'utilizzo di tali limiti di cattura sia superiore al 60 % e inferiore al 95 %, entro il martedì della settimana successiva.

La Commissione raccoglie e trasmette tempestivamente tali informazioni al segretario esecutivo della NPFC.

2. Entro due giorni dalla data in cui ha notificato al segretario esecutivo della NPFC che l'utilizzo di tali limiti di cattura ha raggiunto il 95 %, la Commissione chiude le attività di pesca rientranti nei suddetti limiti.

3. La Commissione raccoglie e trasmette al segretario esecutivo della NPFC, entro la fine di febbraio dell'anno successivo, le informazioni relative alle catture annuali di sgombro occhione nella zona della convenzione NPFC.
4. Il presente articolo si applica in aggiunta agli obblighi di comunicazione sulle possibilità di pesca di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio³⁹.

Articolo 48 ter

Protezione degli squali nella zona della convenzione NPFC

1. I pescherecci dell'Unione che operano nella zona della convenzione NPFC non pescano, né tengono a bordo, trasbordano o sbarcano squali nella zona della convenzione NPFC.
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Articolo 48 quater

Protezione dei pesci anadromi nella zona della convenzione NPFC

1. I pescherecci dell'Unione che operano nella zona della convenzione NPFC non pescano, né tengono a bordo, trasbordano o sbarcano esemplari di salmone keta (*Oncorhynchus keta*), salmone argentato (*Oncorhynchus kisutch*), salmone rosa (*Oncorhynchus gorbuscha*), salmone rosso (*Oncorhynchus nerka*), salmone reale (*Oncorhynchus tshawytscha*), salmone giapponese (*Oncorhynchus masou*) e trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*).
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

";

- 7) all'articolo 55, paragrafo 1, la lettera d) è soppressa;
- 8) all'articolo 59, sono inserite le lettere a bis), g bis), i bis) e j bis) seguenti:

"

- a bis) l'articolo 12 bis si applica dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024 o, se anteriore, fino alla data in cui diventa applicabile un atto delegato, adottato conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241, che modifichi

³⁹ GU L 55 del 28.2.2022, pag. 14. L'Unione ha aderito a tale convenzione con la decisione (UE) 2022/314 del Consiglio, del 15 febbraio 2022, relativa all'adesione dell'Unione europea alla Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale (GU L 55 del 28.2.2022, pag. 12).

l'allegato VII, parte A, di tale regolamento per quanto riguarda la taglia minima di riferimento per la conservazione del merluzzo giallo nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d e 8e;

”;

”

g bis) la sezione 11 bis si applica dal 1° giugno 2024 al 31 maggio 2025 o, se anteriore, fino alla data in cui diventa applicabile un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisca misure applicabili nella zona della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale;

”;

”

i bis) nell'allegato IA, parte A, tabella 17, la nota 1 si applica dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024;

”;

”

j bis) l'allegato IM si applica dal 1° giugno 2024 al 31 maggio 2025;

”;

9) gli allegati IA, IB, ID, IK e VI sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.

10) l'allegato IM è inserito conformemente all'allegato I, punto 16, del presente regolamento.

Articolo 2

Modifica e rettifica del regolamento (UE) 2023/194

Il regolamento (UE) 2023/194 è modificato e rettificato come segue:

1) all'articolo 18, paragrafo 1, la lettera p) è sostituita dalla seguente:

”

p) specie di acque profonde elencate nell'allegato I, parte D, nelle acque dell'Unione, nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali delle zone CIEM 1; 2, escluse le acque del Regno Unito della divisione 2a; da 5 a 10; 12; e 14, e nelle acque delle zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2; nonché nelle acque dell'Unione e del Regno Unito della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4, ove specificato in tale allegato.

”;

2) all'articolo 55, paragrafo 1, la lettera k) è sostituita dalla seguente:

”

k) squali di acque profonde elencati nell'allegato I, parte D, nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM da 6 a 10 e delle zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2, nonché nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4, ove specificato in tale allegato.

”;

3) l'allegato I, parte D, è modificato e rettificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° dicembre 2023. L'articolo 2 si applica tuttavia a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*